Marano Venerando - Recensione a M. Carnì, La responsabilità civile della Diocesi per i delitti commessi dai chierici. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2019, in Diritto e religione, n. 1/2020, pp. 654 ss

Matteo Carnì, La responsabilità civile della Diocesi per i delitti commessi dai chierici. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2019

Lo studio di Matteo Carnì approfondisce una tematica che negli ultimi anni si é imposta all'attenzione della comunità ecclesiale e della società civile, in conseguenza della graduale emersione di un fenomeno, quello degli abusi sessuali dei chierici su minori, che si è rivelato con tratti di particolare gravità e urgenza.

La prospettiva di indagine dell'Autore peraltro è più ampia, in quanto assume ad oggetto la responsabilità civile della diocesi per i delitti (tutti) commessi dai chierici, che viene esaminata nei suoi profili di diritto canonico ed ecclesiastico.

L'impostazione della ricerca rivela una corretta metodologia. Meritano di essere sottolineati, in particolare, lo sviluppo interdisciplinare e non limitato alla dimensione nazionale; il tentativo di coniugare l'approccio teorico con le esigenze della pratica; la capacità di una lettura critica del diritto positivo, anche nel suo formante giurisprudenziale.

Questi aspetti, che dovrebbero caratterizzare (tutti) gli studi di diritto positivo e in particolare di diritto ecclesiastico, appaiono evidenti fin dall'indice dell'opera e risultano poi coerentemente sviluppati in occasione dell'esame dei singoli temi.

I Prolegomena delimitano il peri-

metro dell'indagine e ne anticipano con tratti essenziali le principali linee di svolgimento, che ruotano attorno al tema della responsabilità civile, istituto di cui si sottolinea la "poliedrica vocazione", osservando che " ... – al di là delle classiche funzioni compensative, sanzionatorie o deterrenti – si trova proiettato negli ultimi decenni verso una funzione più nobile ma al contempo più ardua, cioè scuotere la coscienza dei membri del popolo di Dio, soprattutto del coetus clericorum, spronandoli a intraprendere scelte coraggiose che portino veramente verso la guarigione ed il rinnovamento" (p. 15).

L'esame di questo tema viene preceduto, nel primo capitolo, da una riflessione sulla natura del rapporto che intercorre tra vescovo e diocesi e tra vescovo e presbiteri in relazione alla condotta dei chierici, condotta a cavallo fra diritto canonico e diritto ecclesiastico italiano; nel secondo capitolo, da una riflessione su "Illecito del chierico, culpa e responsabilità oggettiva nel diritto canonico". In entrambi i capitoli si coglie una particolare attenzione per lo studio delle fonti e per l'approfondimento dei profili storico-giuridici. Su queste basi si giunge infine, nel terzo capitolo, ad approfondire specificamente il tema della responsabilità civile della diocesi nei suoi profili di diritto ecclesiastico.

Riguardo a questo ambito, a quale in queste brevi note pare opportuno riservare qualche riflessione più articolata, la trattazione risulta organica e tendenzialmente esaustiva.

Una volta chiarito che il tema principale è quello dei presupposti e dei limiti "entro i quali i membri della gerarchia cattolica - e soprattutto le stesse articolazioni istituzionali – possono essere civilmente chiamati a rispondere del fatto delittuoso [dei chierici] davanti alle giurisdizioni secolari" (pp. 201 s.), vengono indicate alcune "criticità teoretiche" circa la responsabilità civile del vescovo per il danno derivante dal fatto illecito del chierico.

L'Autore ritiene esclusa la possibilità di configurare una partecipazione omissiva del vescovo diocesano nel delitto del chierico ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., e parimenti esclude la sussistenza di una posizione di garanzia, considerato che nel diritto dello Stato i poteri di vigilanza e controllo del vescovo, essendo privi di una diretta rilevanza, non sono tali da far sorgere alcun obbligo giuridico di azione.

Più problematica viene giudicata la riconducibilità delle condotte commissive e omissive del vescovo diocesano nella clausola generale di responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c., norma che comunque impone all'attore l'onere probatorio circa il dolo o la colpa del soggetto che ha cagionato il danno (p. 204). Al riguardo, richiamando un'attenta dottrina (Licastro), si osserva che le maggiori criticità sono relative alle condotte omissive, giacché una re-

sponsabilità civile diretta del vescovo (in relazione a questo tipo di condotte) presupporrebbe l'esistenza di un obbligo di agire giuridicamente formalizzato in un atto normativo vigente nell'ordinamento statale.

Quanto alla causalità commissiva. e con particolare riguardo alla *culpa* in vigilando e in eligendo, vengono richiamate, a titolo esemplificativo, le ipotesi del comportamento doloso o colposo del vescovo che era a conoscenza della condotta delittuosa del sacerdote e si è limitato a trasferirlo dalla parrocchia di origine in altra parrocchia o addirittura nel seminario minore diocesano, ovvero della nomina ad economo diocesano di un sacerdote poco affidabile quanto alla gestione delle risorse dell'ente ecclesiastico.

Con queste precisazioni, si giunge a valutare l'ipotesi di una responsabilità civile indiretta del vescovo per il fatto delittuoso altrui prevista dall'art. 185, comma 2, c.p., secondo cui "ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui". E' questo il percorso seguito più di frequente dalla giurisprudenza (a giudizio dell'Autore "non senza notevoli forzature" (p. 205)), sulla base delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale previste dal codice civile agli artt. 2047-2054 e con particolare riferimento all'art, 2049.

L'applicabilità di quest'ultima disposizione ai delitti commessi dai presbiteri, specie quelli relativi ad abusi sessuali su minori, rappresenta indubbiamente il tema di maggiore rilievo e criticità. Lo studio di Carnì anzitutto ricostruisce la genesi e le vicende, non sempre lineari, della norma sulla responsabilità dei padroni e committenti, illustrando sotto un profilo generale i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. Muovendo da queste premesse offre poi, più specificamente, un'ampia rassegna critica della casistica in materia di "Illecito del chierico e responsabilità civile del vescovo" (par. 6), di "Danno da reato e responsabilità oggettiva della gerarchia ecclesiastica ex art. 2049" (par. 7) e di "Delitti dei chierici ed estensione della responsabilità civile all'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" (par. 8). Con riferimento a quest'ultimo aspetto, vengono indicate una serie di criticità che riguardano sia i profili civilistici, sia i profili canonistici ed ecclesiasticistici (anche con richiami di diritto ecclesiastico comparato). Non manca una specifica attenzione per alcuni esiti che si potrebbero determinare per la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, giudicati "paradossali", e infine per la peculiare dimensione della vita consacrata.

Un orizzonte di ricerca quindi molto ampio (forse in alcuni sviluppi fin troppo ampio), che consente all'Autore di mettere il luce il progressivo consolidarsi in seno alla giurisprudenza, specie di merito, di un orientamento interpretativo che considera l'art. 2049 come la norma civilistica idonea a fondare la responsabilità civile del vescovo diocesano per i delitti dei chierici.

Un simile orientamento, condiviso e sostenuto da una parte della dottrina, richiede invece secondo Carnì un'attenta valutazione critica. Egli rileva (ad esempio) come sia "problematico configurare la persona del vescovo come padrone/committente ed il sacerdote come commesso vuoi per il rapporto corrente tra episcopus e sacerdos vuoi per la peculiare natura e finalità del ministero sacerdotale" (p. 211). Più in particolare, osserva che il rapporto tra vescovo e presbiteri diocesani "canonisticamente non è un rapporto di lavoro": che il conferimento di un ufficio ecclesiastico "civiliter loquendo, non può essere fatto rientrare nel concetto di preposizione" (p. 195); che l'allocazione della potestà ecclesiale in diritto canonico "non è negli Enti ma nelle persone fisiche che ricoprono gli uffici apicali di governo ecclesiale" (p. 195).

Questi (ed altri simili) rilievi inducono a sottolineare la singolare complessità, e delicatezza, di vicende nelle quali "il giudice secolare si trova spesso a dover utilizzare ed adattare categorie giuridiche civilistiche a situazioni ed atti giuridici disciplinati dall'ordinamento canonico. Si pone cioè il problema del rapporto tra diritto secolare e diritto canonico" (p. 194) e in particolare, secondo l'Auto-

re, il problema del potere del giudice civile di poter autonomamente qualificare la fattispecie alla luce del solo diritto statuale, prescindendo magari dal diritto canonico o addirittura interpretando il diritto confessionale come meglio reputi, in ossequio al brocardo "iura aliena novit curia" " (p. 194).

Si tratta di difficoltà, e persino criticità, di carattere teorico che non mancano di avere significative ricadute a livello pratico, dove il problema di fondo rimane quello "dell'individuazione del soggetto su cui debbano ricadere le conseguenze risarcitorie per le condotte delittuose di chierici e religiosi, se cioè debba essere l'ente ecclesiastico cui "appartiene" il chierico o il religioso, oppure il vescovo diocesano, il parroco o il superiore provinciale quali legali rappresentanti e organi rispettivamente dell'ente diocesi, parrocchia e provincia religiosa" (p. 195 s.). Al riguardo Carnì, dopo aver ricordato come nella storia del diritto canonico si sia a lungo sostenuto che - con alcune eccezioni per la vita consacrata - le conseguenze risarcitorie dovessero ricadere "non de rebus ecclesiae. sed de propiis, si quos habet", ritiene che "Nel mutato contesto odierno la sfida che si pone per la giustizia secolare chiamata a pronunciarsi sulle richieste di risarcimento del danno ... sarà sempre quella di tutelare la posizione delle vittime della condotta delittuosa, non disgiuntamente però dal "bonum Ecclesiae". In un'ottica di

"sana cooperatio" tra Chiesa e Stato, l'arduo compito per il giudice secolare sarà quello di soddisfare l'esigenza di giustizia del singolo danneggiato rispettando quam minimum le finalità del patrimonio ecclesiastico, poiché una condanna risarcitoria esemplare spesso può piegare e compromettere le dotazioni patrimoniali di un ente ecclesiastico, andando a modificare in peius il sostrato materiale che ne consente la sopravvivenza nell'ordinamento giuridico, comportando spesso una paralisi delle attività istituzionali dell'ente medesimo, e rischiando di snaturare l'identità originaria dell'ente ecclesiastico" 197).

Sono considerazioni che travalicano il tema della responsabilità e investono alcuni temi di fondo del diritto ecclesiastico.

Certamente, se si limita l'analisi alla più recente evoluzione della giurisprudenza civile, specie di merito, qualche pessimismo pare giustificato. Tuttavia, se si sposta lo sguardo su un orizzonte più ampio, non si può non condividere quanto osservato da Carlo Cardia nella sua Prefazione, quando rileva che - se certamente "il giudice civile non può sostituirsi all'autorità della Chiesa nell'applicare e interpretare il diritto canonico come se fosse parte dell'ordinamento dello Stato", ed esistono dei "limiti invalicabili, oltre i quali non si può andare: applicazione di norme canoniche, tutela del segreto ministeriale, intangibilità della struttura ecclesiastica di un ente"- pare altrettanto indubbio che al di là di questi limiti la permeabilità dei due ordinamenti si è estesa, "all'interno di quella globalizzazione dell'esperienza giuridica che mira a diffondere, radicare, rendere effettiva, la cultura dei diritti umani, ai quali lo stesso diritto canonico da tempo si ispira, e invita gli altri ad ispirarsi".

A mio avviso, proprio la risposta ad alcuni temi fra quelli affrontati nel volume che si recensisce, in particolare quello della responsabilità per abusi sessuali di chierici sui minori, può rappresentare un significativo banco di prova per saggiare la consistenza e le prospettive di questo processo, dalla cui evoluzione potrà derivare il superamento di equilibri (o meglio squilibri) ormai anacronistici.

Venerando Marano

Pierluigi Consorti (a cura di), Diresom papers 1, "Law Religion and Covid-19 Emergency", 2020

Il primo volume dei Diresom papers "Law Religion and Covid-19 Emergency", a cura di Pierluigi Consorti, nasce dall'iniziativa di un gruppo di studiosi impegnati nello studio del fattore religioso e della sua regolazione giuridica (DIRESOM), che, durante il periodo dell'emergenza pandemica, si sono dedicati allo studio dell'interazione fra religione, diritto e Covid-19. In particolare, è

stato creato un sito web (www.diresom.net) mirato a raccogliere normativa, giurisprudenza e brevi saggi relativi all'impatto delle misure restrittive pubbliche adottate durante il lockdown sull'esercizio della libertà religiosa e alle reazioni delle comunità religiose a fronte di tale pervasive misure limitative della dimensione collettiva dell'esercizio del culto. Il volume raccoglie i saggi precedentemente pubblicati on-line e si propone di costituire un agevole strumento di consultazione per coloro che desiderano approfondire l'interrelazione fra pandemia e "reazioni giuridiche", sia secolari sia religiose.

Dopo l'introduzione di Pierluigi Consorti, che approfondisce in una prospettiva storica il rapporto fra diritto, religione ed emergenza sanitaria, focalizzandosi sul distanziamento sociale quale cruciale misura reattiva delle società, sia antiche sia contemporanee, all'emergenza epidemica, il volume si articola in tre sezioni.

La prima sezione, "Law and Religion" contiene tre contributi, che analizzano il controverso rapporto fra religione e virus (Consorti), la tensione fra diritto e religione durante l'emergenza COVID-19 (Guzzo), l'impatto della crisi sanitaria nel lungo periodo (Mantineo).

La seconda sezione, "State Law", si compone di una pluralità di contributi, che analizzano l'impatto delle misure limitative dell'esercizio collettivo della libertà religiosa in diversi sistemi giuridici (Lo GIACCO,